



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Roma Capitale

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di progettazione preliminare ed esecutiva, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione finalizzati all'adeguamento normativo e alla ristrutturazione ad archivi dell'Hangar 159 – Aeroporto "G. B. Pastine" sito nel Comune di Roma

CIG 6971553388

CUP G81E17000010001

FAQ

17/03/2017

CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE DA PARTE DI ALCUNI PROFESSIONISTI/STUDI/SOCIETÀ, QUESTA STAZIONE APPALTANTE, RITENENDO LE RELATIVE RISPOSTE DI INTERESSE COMUNE, HA DECISO DI COMUNICARE A TUTTI I CONCORRENTI, SULLA BASE DI UNA SELEZIONE DI DOMANDE RAPPRESENTATIVE, LE DELUCIDAZIONI CHE SI RIPORTANO A SEGUIRE.

Domanda n. 1

In riferimento alla gara di cui all'oggetto si chiede di specificare a quale vincolo è sottoposto l'Hangar da ristrutturare, poiché nel disciplinare richiedete la E21, ex Id, che invece identifica opere di restauro, ristrutturazione, riqualificazione su edifici di interesse storico ma non soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.

Risposta n. 1

Si specifica che sull'immobile non è intervenuto, al momento, un espresso provvedimento di vincolo, ma per l'edificio in argomento vale la presunzione di culturalità in quanto realizzato da oltre 50 anni.

L'edificio non è da ricomprendersi nella categoria ID E22 in quanto non coincidente con la definizione stessa della categoria: " ...sono da ricomprendersi, oltre agli interventi su edifici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, anche quelli di particolare importanza".

Inoltre, l'immobile facente parte dell'area dell'aeroporto è comunque sottoposto alle mappe di vincolo di cui all'art. 707 del Codice della Navigazione.

Domanda n. 2

Ma il progetto definitivo (non incluso nella gara) sarà svolto al vs interno?

Risposta n. 2

Non è ricompresa la prestazione relativa al progetto definitivo in quanto la stazione Appaltante ha ritenuto di voler procedere senza quella fase progettuale e quindi solo con il progetto preliminare ed esecutivo.



Via Piacenza, 3 – 00184 Roma – Tel. 06/480241 – Fax. 06/48024289

e-mail: dre.romacapitale@agenziademanio.it

pec: dr_romacapitale@pce.agenziademanio.it



Domanda n. 3

in riferimento al giovane professionista si vuole inserire in raggruppamento un professionista non in possesso di partita iva, ma è regolarmente iscritto all'Albo degli architetti.

Tale professionista - giovane professionista senza PI, ma iscritto all'albo - può partecipare al raggruppamento come giovane professionista?

Risposta n. 3

La stazione appaltante non entra nel merito del regime fiscale del "giovane professionista" incaricato, fatto comunque salvo della relativa indicazione da parte del Raggruppamento, nonché l'integrale soddisfacimento dei requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare di gara.

Domanda n. 4

In riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionali richiesti per la partecipazione alla gara, nel caso di RTP da costituirsi di tipo Verticale, ovvero dove ogni operatore economico svolgerà al 100% la categoria di riferimento, si chiede:

se la Mandataria debba possedere in maniera percentuale superiore rispetto ai mandanti, tutti i requisiti relativi ad ognuna delle categorie oggetto di gara (E.21 – S.04 – IA.01 –IA-02 – IA.03) nonché relativamente ai requisiti di fatturato globale e personale medio annuo.

Risposta n. 4

La disposizione relativa al possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria si applica nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub associazione orizzontale). Nel caso di raggruppamento verticale puro, invece, ogni concorrente deve possedere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

Domanda n. 5

in ordine alla gara in oggetto, relativamente alla effettuazione del sopralluogo, si chiede se, nel caso di R.T.P. da costituire, la presenza del mandatario e dei mandanti sia obbligatoria o se il sopralluogo possa essere effettuato anche solo da un socio mandante munito di apposita delega della società mandataria e di eventuale altro socio mandante.

Risposta n. 5

Come previsto all'art. 9 del Disciplinare di gara :

*"Nel caso in cui il partecipante intende aderire alla gara in forma di Raggruppamento Temporaneo, il sopralluogo deve essere effettuato dalla società mandataria e da tutte le società mandanti che **costituiranno il RTP ovvero dalla società mandataria anche solo il rappresentante legale/procuratore/delegato della società designata mandataria o, nel caso di consorzio, di una delle società consorziande, purché munito di apposita delega** – anch'essa da consegnare all'incaricato della Stazione Appaltante in sede di Sopralluogo."*



Domanda n. 6

A riguardo, dovendo costituire una RTP con un collega impiantista e non avendo noi ancora stabilito i ruoli per mandatario e mandante, vorrei sapere se posso effettuare il sopralluogo con la delega del collega (nel caso sia lui il mandatario) , viceversa non ci sarebbero problemi poichè sarei io stesso il mandatario.

Risposta n. 6

Vedasi risposta n. 5

Domanda n. 7

Dalla lettura del punto 7.1 del Capitolato tecnico prestazionale si rileva che "*Qualora l'Aggiudicatario ritenga necessario, per l'elaborazione del progetto nei due livelli di progettazione, l'esecuzione di specifiche prove, sondaggi, verifiche, analisi di materiali impiegati nella costruzione dell'Edificio e simili ulteriori indagini dovrà predisporre una analitica richiesta alla Stazione Appaltante*" anche se successivamente tali oneri vengono posti a carico dell'affidatario.

Tanto premesso, si chiede di chiarire se le indagini da effettuare sulle strutture e sui materiali, nonché quelle necessarie alla caratterizzazione geologico-tecnica e sismica del suolo di fondazione, siano a carico dell'affidatario o della Stazione appaltante.

Risposta n. 7

Si specifica, come indicato nella documentazione di gara, che le indagini sono a carico dell'Affidatario e sono parte integrante della prestazione a base di appalto.

Domanda n. 8

In riferimento alla gara di cui in oggetto (CIG 6971553388, CUP G81E17000010001), chiediamo gentile riscontro ai seguenti quesiti:

- A. Nell'art. 11 del Disciplinare di gara si sottolinea che la progettazione è riservata ai laureati in architettura in quanto il bene è sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ma la categoria E.21 (tav. Z-1 allegata al nuovo codice appalti) che si cita nel bando riguarda immobili **non soggetti** a tutela ai sensi del medesimo decreto. Si chiedono chiarimenti riguardo la classe dei lavori.
- B. Nell'art. 11 del Disciplinare di gara si sottolinea che la progettazione è riservata ai laureati in architettura in quanto il bene è sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004. Al riguardo si evidenzia che la "parte tecnica" dei lavori su immobili vincolati può (e secondo alcune sentenze, deve) essere progettata da un ingegnere. Notando che le opere in categoria E.21 corrispondono solo al 33% del totale, si rileva una netta preponderanza di lavori classificabili come "tecnici" e l'indirizzo della giurisprudenza riguardo la progettazione di interventi attinenti principalmente alla revisione impiantistica ed alla messa in sicurezza dell'immobile è in favore dell'apertura totale anche agli ingegneri. Si chiede quindi un chiarimento riguardo il vincolo imposto alla progettazione (e.g.: l'identificazione degli aspetti di notevole carattere artistico di esclusiva competenza degli architetti).

Risposta n. 8



- A. Vedasi risposta n.1 delle presenti FAQ
- B. Si rimanda l'art. 52 del Regio Decreto 2537/1925 che fa riferimento alla "professione di architetto" e alle LINEE GUIDA ANAC N.1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, al punto 2.2.2.4 "*Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537)*". Pertanto, si precisa che il capogruppo deve essere un architetto, ma il team di lavoro può essere costituito da differenti figure professionali.

Domanda n. 9

- A. In merito alla procedura in oggetto, in riferimento al contenuto della busta tecnica ed in particolare a quella relativa al punto B.1, si chiede di voler chiarire cosa vuole significare la tabella:

B.1.1	Progettazione preliminare, esecutiva e coordinamento della sicurezza - caso 1
B.1.2	Progettazione preliminare, esecutiva e coordinamento della sicurezza - caso 2
B.1.3	Progettazione preliminare, esecutiva e coordinamento della sicurezza - caso 3

Si deve intendere che i servizi possono riferirsi a ciascuno dei seguenti tre casi:
CASO 1. interventi nei quali sono state applicate e realizzate soluzioni simili in tema di adeguamento normativo (categorie E.21, S.04, IA.01, IA.02, IA.03);
CASO 2 interventi di ristrutturazione e strutturali su edifici tutelati (categorie E.21, S.04) ;
CASO 3 interventi nei quali sono state applicate e realizzate soluzioni innovative in tema impiantistico per la realizzazione degli archivi (E.21, IA.01, IA.02 e IA.03).

- B. Inoltre, si chiede se i curriculum da allegare alla relazione di cui al punto B2 abbiano un limite di pagine
- C. e, nel caso di società, debbano riferirsi genericamente alla società oppure ai professionisti che si intende indicare.

Risposta n. 9

- A. In relazione agli interventi richiesti al punto B.1 del disciplinare di gara, il concorrente dovrà presentare per ogni singolo caso di intervento nei quali sono state applicate e realizzate soluzioni simili in tema:
- interventi nei quali sono state applicate e realizzate soluzioni simili in tema di adeguamento normativo (categorie E.21, S.04, IA.01, IA.02, IA.03);
 - interventi di ristrutturazione e strutturali su edifici tutelati (categorie E.21, S.04) ;
 - interventi nei quali sono state applicate e realizzate soluzioni innovative in tema impiantistico per la realizzazione degli archivi (E.21, IA.01, IA.02 e IA.03).

Le tre schede degli interventi di ogni caso dovranno avere al loro interno complessivamente le ID opere menzionate ma, non necessariamente, essere contemporanee.



- B. Il numero di pagine costituenti il curriculum di ciascun professionista non ha limiti.
- C. Come indicato nel disciplinare all'art. 13 del paragrafo "B.2) Relazione tecnico – metodologica":

*“Alla relazione tecnica dovranno essere allegati i curricula dei professionisti facenti parte del gruppo di lavoro. Si specifica che, i curricula, da allegare alla relazione, dovranno essere firmati e corredati della sottostante dichiarazione, come previsto dal D.Lgs. 196/03: **“Con la firma della scheda curriculum il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, autorizza l’Agenzia del Demanio al trattamento dei propri dati personali”**”*

Domanda n. 10

In riferimento al punto 10 del disciplinare di gara si chiede se relativamente alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, è necessario indicare la terna degli eventuali subappaltatori.

Risposta n. 10

Come previsto dal Disciplinare di gara all'art.10 *“L’aggiudicatario potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31 co. 8 e 105 del Codice, a condizione che ne faccia espressa menzione in sede di offerta, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi, fatta salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge. Non è consentito il subappalto della relazione geologica.”*

Fermo restando il divieto di subappalto della relazione geologica, si precisa che per il presente servizio tecnico non è obbligatorio l'indicazione della terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 c. 6 del D.Lgs. 50/2016.

Domanda n. 11

In riferimento al punto 4 del Capitolato Tecnico (pag. 8) *“Redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio di tutti i pareri ed autorizzazioni da parte degli Enti competenti e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile ed appaltabile”* si chiede di specificare fornendo maggiori informazioni in merito. In particolare il progetto da sottoporre ad approvazioni sarà quello preliminare o quello esecutivo?

Risposta n. 11

Entrambi i livelli di progettazione a seconda dell'Ente chiamato ad esprimersi.

Domanda n. 12

In riferimento al punto 5 del Capitolato Tecnico (pag. 9), si richiede un chiarimento relativo alle *“Soluzioni progettuali per la realizzazione degli archivi compartimentati”*, si chiede conferma che il progetto debba prevedere una porzione di magazzino climatizzata (controllo temperatura ed umidità).

Risposta n. 12

Il progetto preliminare dovrà tenere conto delle esigenze dell'Ente utilizzatore tra le quali è prevista una porzione di archivio con controllo dell'umidità per la conservazione di documenti.



Domanda n. 13

In riferimento al comma c del punto A.1, , del disciplinare di gara (pag.13) si richiede un chiarimento relativo all' "avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, pari ad € 768.000,00 (settecentosessantottomila/00); (Parte IV lettera C, punto 1b)".

In particolare: "Impianti idrico antincendio: IA.01".

Essendo gli impianti antincendio *Impianti meccanici di distribuzione di fluidi*, le Stazioni appaltanti, nel caso di opere con grado di complessità superiore, certificano gli impianti antincendio come categoria IA.02 (grado di complessità 0,85) e non come IA.01 (grado di complessità 0,75).

Si richiede pertanto se per tale gara le certificazioni per impianti idrici antincendio in categoria IA.02 siano equivalenti a quelle in IA.01 e pertanto siano validi per la qualificazione.

Risposta n. 13

Si riporta dall'art.13 del Disciplinare di gara:

"Per la classificazione delle prestazioni professionali rese prima dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 – "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" (GU Serie Generale n.174 del 27-7-2016), si farà riferimento alla corrispondenza con le Classi e Categorie indicate nella Tavola Z1 "Categorie delle opere Parametro del grado di complessità – Classificazione dei servizi e corrispondenze" allegata al suddetto decreto e a cui si rimanda.

Si fa inoltre riferimento, ai sensi della determinazione dell'ANAC "Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvata dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 21 giugno 2016 non è applicabile alla presente categoria ("IMPIANTI") il criterio di cui all'art. 8 del D.M. 143/2013, secondo cui, "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera" poiché nell'ambito della presente categoria ("IMPIANTI") convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, il suddetto requisito non è dimostrabile con servizi relativi a lavori appartenenti a opere nella stessa categoria "Impianti" ma di Id.Opere diverse, anche se di complessità maggiore.."

Domanda n. 14

Con riferimento all'art. 7.1. "Attività preliminari alla progettazione" previste nel Capitolato tecnico prestazionale, può l'RT possedere al suo interno quale mandante i soggetti abilitati all'espletamento di tutte le attività preliminari alla progettazione consistenti in rilievi, prove, sondaggi, ricerche, documentazioni fotografiche, verifiche, valutazioni, ecc., anche se non contemplati nelle figure previste dall'art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice

Risposta n. 14



Il concorrente dovrà garantire il rispetto del numero minimo di figure professionali richieste dalla lex specialis ed ulteriori eventuali figure professionali possono essere l'esito di valutazioni dello stesso RTP.
